

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2117)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967*

*(V. Stampato n. 3521)*

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, ARMAROLI, GITTI, MAZZONI,  
NALDINI, NUCCI, ROBERTI, ROSSINOVICH e SPINELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 marzo 1967*

Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## Art. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti, debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e la avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.